



Il Presidente
FILIPPO LAMANNA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 09/04/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

LAMANNA FILIPPO, Presidente
RUTA GAETANO, Relatore
FRANCONIERO FABIO, Giudice

in data 09/04/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 750/2024 depositato il 11/03/2024

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

contro

[REDACTED]

Difeso da

Giorgio Infranca - NFRGRG85D23C351D
Pietro Semeraro - SMRPTR90R03L049V

ed elettivamente domiciliato presso giorgio.infranca@milano.pecavvocati.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2587/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 10 e pubblicata il 10/07/2023

Atti impositivi:

- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. N. [REDACTED] EL 29.03.2022 IRPEF-ALTRO 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 857/2025 depositato il 11/04/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello

Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2587/23 del 5.6.2023 (depositata il 10.7.2023) la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sezione 10, accoglieva il ricorso proposto da **[REDACTED]** di avverso il DINIEGO RIMBORSO prot. N.0109171 del 29.03.2022 relativo ad IRPEF ed altro per l'anno di imposta 2020, emesso dalla Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano, compensando le spese di lite.

La questione ruota intorno al mancato riconoscimento a favore della contribuente, cittadina brasiliana coniugata con prole e trasferitasi in Italia insieme a tutta la famiglia, del regime "impatriati", disciplinato dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, che prevede una detassazione del 70% del reddito di lavoro dipendente, a determinate condizioni, in favore di lavoratori dipendenti che trasferiscano la propria residenza in Italia.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio, mentre il contribuente si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio deve essere respinto, dovendo trovare conferma nel merito la decisione di primo grado.

Giova qui richiamare la sentenza impugnata sia nei passaggi ricostruttivi in fatto che nelle ragioni giustificative della decisione, da ritenersi del tutto appaganti, non scalfiti dai motivi di appello dell'Ufficio e pienamente condivisi da questo collegio.

Osservano i giudici di primo grado come la contribuente fosse dipendente di una multinazionale in Brasile; nel giugno del 2019 aveva interrotto il rapporto di lavoro e si era trasferita in Italia, iscrivendosi nel luglio 2019, unitamente al marito e ai figli, nelle liste anagrafiche del Comune di San Donato Milanese; nel febbraio 2020 era stata poi assunta dalla filiale italiana della medesima multinazionale ove prestava servizio come dipendente quando viveva in Brasile.

Le ragioni del diniego al rimborso, per come rappresentate dall'Ufficio, ruotano intorno alla mancanza di collegamento tra il trasferimento in Italia e lo svolgimento di una attività lavorativa che possa giustificare il trattamento fiscale di favore. Nel diniego al rimborso (con argomenti sovrapponibili agli scritti difensivi presentati in questo giudizio) l'Ufficio rileva(va) infatti che "la richiesta (di rimborso, ndr.) non può essere accolta in quanto ci risulta sulla base dei documenti da lei presentati, e dei dati a noi disponibili, che il suo trasferimento in Italia non è avvenuto per motivi di lavoro. Non è ravvisabile, infatti, un collegamento tra la data di trasferimento della residenza in Italia avvenuta il 13/07/2019 e l'inizio del rapporto di lavoro avvenuto il 18/02/2020".

Come rilevato dai giudici di primo grado, si tratta di argomento eccentrico, del tutto estraneo ai presupposti normativi che regolano questa disciplina.

L'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 subordina l'accesso al regime speciale - consistente

nel fatto che «[i] redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato [...] concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare» - alle seguenti condizioni (indicate nel primo comma):

a) «i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni»;

b) «l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano».

Lo stesso articolo (al secondo comma) precisa che il beneficio «si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».

Il beneficio viene riconosciuto «a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi» (terzo comma dello stesso art. 16).

E' evidente che a fronte di siffatto quadro normativo l'argomento speso dall'Ufficio, anche nell'atto di appello, circa la correlazione tra trasferimento in Italia e svolgimento di una attività lavorativa, perde completamente di senso. A prescindere dal fatto che neppure è chiarito come tale correlazione debba concretizzarsi, i presupposti stabiliti dalla legge sono chiari e collimano con la posizione in cui versa la contribuente.

Va inoltre soggiunto come, anche in via di fatto, a volere prendere per buone le argomentazioni dell'Ufficio, il collegamento tra il trasferimento e l'avvio in Italia dell'attività lavorativa, appare pacificamente sussistente: la contribuente ha chiuso il rapporto di lavoro in Brasile a giugno 2019, si è successivamente trasferita in Italia, ha avuto necessità di un periodo di assestamento di qualche mese (non di 12 mesi, come erroneamente si riporta a pag. 7 dell'atto di appello) e da febbraio 2020 ha iniziato a lavorare presso una struttura collegata, essendo stata assunta presso la filiale italiana della medesima multinazionale ove lavorava in Brasile.

Infine, la richiesta di rimborso riguarda il 2020, non essendovi quindi soluzione di continuità tra il periodo di lavoro in Brasile (2019) e l'impiego assunto in Italia.

Alla luce di quanto precede l'appello dell'Ufficio deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così

provvede:

- 1) Respinge l'appello confermando l'appellata sentenza;
- 2) Condanna l'Agenzia appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di euro 800,00, oltre accessori di legge.



RUTA
GAETANO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06.05.2025
10:05:10
GMT+01:00